

Allegato "A" all'atto n. 144943/58814 di repertorio del 14 luglio 2014

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Bergamo (BG) una Società Cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata

"SPH - SOLUZIONI PER HOTELLERIE - SOCIETA' COOPERATIVA"

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne' succursale anche altrove.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

La società puo' avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non so-

ci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Per cio' stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell' organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall' Assemblea Ordinaria dei Soci.

ARTICOLO 4

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci e avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei medesimi, ha per oggetto le seguenti attività:

- L'assunzione e l'esecuzione, direttamente o in associazione con altri, sia a favore di enti pubblici o di privati, di lavori di pulizia e manutenzione in genere, tinteggiatura, muratura, pavimentazione, idraulica, elettricità, il tutto a favore di imprese, enti, istituzioni pubbliche o private;

- L'assunzione e l'esecuzione, direttamente o in associazione con altri, dei lavori di gestione dei servizi di pulizie, rifacimento camere, gestione dei servizi di front-office e back-office, di guardiania, di portierato e di facchinaggio all'interno di alberghi e strutture collettive;

- Assunzioni di servizi di manutenzione di fabbricati civili, industriali, impianti aziendali, depositi, magazzini, strade, autostrade ed aree pubbliche in genere;

- Assunzione di lavori di facchinaggio compresi quelli preliminari e complementari, quali imbustamento, imballaggio, assemblaggio e magazzinaggio;
- Lavoro di giardinaggio, cure e manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi in genere sia pubbliche che private;
- Prestazioni di servizi di recapito per conto proprio o di terzi e la relativa gestione dei servizi di vigilanza, trasporto e scorta;
- Organizzare e gestire attività di pulizia di aeromobili e navi, nonché il ripristino delle dotazioni di bordo;
- Gestione ed organizzazione di ambienti per manifestazioni in genere, fiere, riunioni, congressi, con possibilità di fornire servizi di controllo accessi, reception, accoglienza, accompagnamento, "trucco e parrucco", traduzione ed interpretariato e gestione di eventi culturali, sportivi, del turismo e del tempo libero come spettacoli e concerti;
- Consulenze agrarie e perizie, con l'assistenza ove necessario di professionisti iscritti in appositi albi;
- Servizi di carattere ambientale e di tutela del territorio;
- Gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, trattamento delle acque,
- Attività di formazione per il raggiungimento ed il mantenimento dei sistemi di qualità;
- Gestione dei servizi collegati alla sicurezza, prevenzione e protezione;
- Gestione di autorimesse e parcheggio di autoveicoli, motocicli, biciclette, roulotte, camper e simili;
- Servizi di noleggio, di rimessa e taxi con autovetture ed autobus con e senza conducente;

- Servizio noleggio attrezzature sportive, biciclette, scooter e motociclette, piccoli natanti da diporto;

- Manutenzioni varie, pulizie stabili, avvolgimento bagagli, facchinaggio e mulettoni anche a Favore di terzi;

- Attivita' di deposito e movimentazione delle merci per conto di terzi e tutte le attivita' commerciali utili per la clientela, quali ad esempio, l'attivita' di ristorazione, la rivendita di giornali e riviste di generi di monopolio, servizio di gestione frigo-bar, servizio lavaggio biancheria e posate, stoviglie e pentolame;

- Prestazione di servizi domiciliari, alle persone e alle cose in ambiti privati e pubblici, gestione servizi di animazione;

- Attivita' di autoservizi pubblici e privati, di trasporto di viaggiatori e di cose sul territorio nazionale ed internazionale, di noleggio o di locazione, libero o con conducente, di automezzi, imbarcazioni ed aeromobili, nonche' la gestione in genere delle attivita' connesse alla mobilita' delle persone;

- Attivita' di gestione di bar, alberghi e ristoranti, discoteche e paninoteche, centri e villaggi turistici, gestione di centri di cure termali e di centri benessere (spa) con l'offerta e la gestione di servizi di cura estetici alla persona; nonchè con l'assistenza di medici, anche specializzati, e di personale paramedico, di carattere sanitario e convezionati con il SSN o con Enti Pubblici o Istituzioni private;

- Attività di gestione di stabilimenti balneari, strutture ricettizie all'aria aperta (camping);

- Attività di gestione piscine compresa attività di gestione bagnanti e sorveglianza piscine;

- Attivita' di promozione turistica per conto di enti pubblici ed aziende private,

gestione ed esercizio di agenzie di viaggi e turismo, anche in proprio, di viaggi e soggiorni e tour operator, consulenza ed attivita' di marketing nel settore del turismo e ricreativo;

- Prestazioni di servizi di recapito per conto proprio o di terzi, immagazzinamento di merce, la relativa gestione e il servizio di vigilanza, il trasporto e la scorta, traslochi e trasporto merci, anche deperibili, valori, trasporti di animali solo con mezzi propri o dei soci;

- Attivita' diretta al soddisfacimento delle esigenze dei passeggeri in transito e in partenza o dei dipendenti che operano all'interno di aeroporti, stazioni e centri di arrivo e partenza di mezzi di trasporto persone;

- Organizzazione e gestione dell'attivita' di pulizia, comprese a titolo esemplificativo, disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni di strutture pubbliche e private;

- Organizzazione e gestione di servizi di lavanderia per strutture pubbliche e private;

- Gestione di distributori automatici di qualsiasi genere presso scuole, enti pubblici, aziende private ed uffici;

- Realizzazione, confezione e distribuzione di materiale pubblicitario, giornali, libri, riviste, opuscoli, pieghevoli illustrativi, recapito documenti, plichi e pacchi, bollette, documenti in genere, etc.;

- Analisi di mercato ed indagini, attivita' di trading in tutti i settori collegati all'attivita' della cooperativa, svolgere attivita' di consulenza o dare pareri su tutti gli affari relativi alla classificazione o distribuzione di servizi prodotti o merci dalla cooperativa e a tutti i Soci che ne facciano richiesta

- Aderire a società e consorzi tra cooperative, a gruppi cooperativi paritetici,

aventi finalità analoghe;

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività

della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all' organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote del valore di Euro 50 (cinquanta) cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;
- d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall' assemblea;
- e) dichiarazione di volersi attenere al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L' organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda, comunque entro sessanta giorni dalla richiesta.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei

soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera di ammissione diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare il rifiuto di ammissione; in tal caso l'aspirante socio puo', nei sessanta giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di rifiuto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea ai sensi dell'art. 2528 c.c.; la decisione dell'Assemblea e' inappellabile.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 7

Tutti i soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi ad altre cooperative o divenire socio o amministratore di società che perseguono scopi sociali identici o analoghi o che comunque esplicino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la Cooperativa, nonché svolgere a qualunque titolo - sia direttamente che indirettamente - attività identiche od affini a quelle della Cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 10

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché nei seguenti casi:

- ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- in caso di inabilitazione al lavoro;
- in caso di trasferimento del domicilio che renda impossibile o eccessivamente gravosa la prestazione dell'attività a favore della Cooperativa;
- ove non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 11

La decadenza e' pronunciata dall' organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dalla ricezione della comunicazione da parte del socio decaduto.

ARTICOLO 12

L'esclusione puo' essere deliberata dall' organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge

o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza aver giustificato la propria assenza, non partecipi al lavoro per oltre cinque giorni di seguito;

c) quando il socio medesimo, per infortunio, malattia od età, risulti inabile alle normali mansioni affidategli;

d) ove il socio medesimo, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal momento dell'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del ca-

pitale sociale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo eventualmente pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non ancora portato a capitale in sede di aumento gratuito, ma decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio di esercizio di cui sopra.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso entro un termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in una o più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto.

L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione del rapporto il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine si manifesta lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 17

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo e' approvato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 18

Il regolamento di cui all'articolo precedente puo' prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato, rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio della società e' costituito:

a) dal capitale sociale che e' variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 50 (cinquanta). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui

all'art.22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 20

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 21

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di

ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati secondo i seguenti principi:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) il residuo secondo le determinazioni dell'assemblea, nel rispetto dell'art. 2545 quinquies c.c.; si potrà attribuire un dividendo ai soci cooperatori in misura che non superi, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società; Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori; alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società

potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

1) di distribuirli in denaro o in natura;

2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;

3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E' vietata la distribuzione delle riserve ai Soci cooperatori.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Amministratore Unico;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda come obbligatorio oppure quando l'assemblea delibera la sua nomina.

Assemblea dei soci

ARTICOLO 24

La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della eventuale seconda convocazione (che non può tenersi nel medesimo giorno della prima) da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affig-

gersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

La convocazione puo' essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) che consentano la prova della ricezione da parte del socio.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa puo' curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali la pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o siano stati informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 25

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- 4) approva o modifica i Regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell' organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera sulle modifiche dell' atto costitutivo e dello Statuto sociale, sullo scioglimento anticipato e sulla nomina dei liquidatori;

7) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 26

L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti esprimibili; in seconda convocazione qualunque sia in numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea - tanto in prima che in seconda convocazione - delibera a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che per le seguenti delibere, per le quali e' richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi dei presenti:

- scioglimento anticipato;
- cambiamento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

E' vietato il voto segreto.

ARTICOLO 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore ne' sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non puo' rappresentare piu' di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti della società.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società, i quali formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche e' attribuito un voto per la quota sottoscritta, piu' un ulteriore voto ogni tre soci della persona giuridica medesima; in virtu' di detto computo la persona giuridica socia non potrà avere piu' di cinque voti complessivi.

In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 29

L'assemblea, e' presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa, a

maggioranza.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto dalla legge.

Organi Amministrativi

ARTICOLO 29-BIS

La Cooperativa potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri o da un Amministratore Unico.

ARTICOLO 30

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a cinque consiglieri.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci o da persone designate delle persone giuridiche socie.

Il Consiglio di Amministrazione e l'amministratore unico restano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo le modalità e nei limiti di legge.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente, determinare - nei limiti del compenso globale stabilito dall'assemblea - il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare alcune delle proprie attribuzioni - nei limiti di legge - ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni

prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di fax o e-mail almeno un giorno prima, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

ARTICOLO 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dalla legge per le società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 32

La rappresentanza e la firma sociale spettano all'amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Collegio Sindacale

ARTICOLO 33

Il Collegio Sindacale, obbligatorio nei soli casi previsti dall'art. 2543 c.c., si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra i revisori contabili.

Il Presidente del Collegio Sindacale e' nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 34

Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge, del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

ARTICOLO 36

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e/o all'incremento di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 37

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori e sindaci, relativa all'interpretazione e/o esecuzione dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti da esso richiamati - se

compromettibile - sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati ed operanti secondo le norme procedurali della Camera arbitrale del luogo ove ha sede la società, ad istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 39

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea che modifica lo statuto sociale.

ARTICOLO 40

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di Cooperazione.

Firmato: Aldo Frecchiami

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)